

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/09/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36507-la-costituzione-cantonale-ginevrina>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La costituzione cantonale ginevrina

LA COSTITUZIONE CANTONALE GINEVRINA

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Profili introduttivi

Gli Artt. dall' 1 al 13 Cost. (*Disposizioni generali*) non contengono alcunché di entusiasmante e, anche in questo caso, le declamazioni retoriche sono tutt' altro che contenute. Il comma 1 Art. 1 Cost. ribadisce i fondamenti concettuali della democrazia, della libertà giuridica, della giustizia e della solidarietà sociale ed inter-cantonale. Come nel caso dell' Ordinamento italiano, la sovranità appartiene al popolo (comma 1 Art. 2 Cost.) , con la peculiarità della democrazia diretta, esercitata a mezzo di Referenda, alla luce della contenuta estensione territoriale cantonale.

L' Art. 3 Cost. esalta la completa neutralità religiosa del Canton Ginevra, il che non impedisce Accordi Bilaterali con le varie chiese.

E' interessante l' Art. 8 Cost., il quale tutela i fini della protezione dei diritti fondamentali, della prosperità comune, della pace sociale, della sicurezza e della salvaguardia dell' ambiente.

Il comma 1 Art. 9 Cost. allontana il pericolo di uno Stato di polizia invadente e prepotente, grazie all' unione collaborativa, almeno a livello di *ratio*, tra iniziativa privata ed Amministrazione Pubblica.

Anche l' Art. 11 Cost. si discosta dal modello italiano, enunziando un equilibrio proporzionato tra diritto soggettivo alla privacy ed interesse collettivo alla diffusione dei dati personali.

Gli Artt. 12 e 13 Cost. statuiscono un doppio binario nel contesto della responsabilità amministrativa, civile e penale, nel senso che è stabilita la piena responsabilità, colposa o dolosa, dei Pubblici Ufficiali, ma, specularmente, anche la singola persona fisica è tenuta al rispetto dell' << *ordre public* >> verso se stessa, la propria famiglia, i terzi estranei, la collettività e non meglio precisate << *generazioni future* >>.

L' elenco dei Diritti fondamentali (Artt. dal 14 al 43 Cost.) manifesta sia idee innovative sia, purtroppo, bizantinismi ripetitivi.

La pena di morte è vietata (comma 2 Art. 14 Cost.), il che allinea il Canton Ginevra alle Regole Penitenziarie europee del 1987.

Assai lodevole e pro-life è la tutela esplicita dei soggetti disabili (Art. 16 Cost.), il cui accesso ai Servizi Pubblici è vigorosamente garantito. Il che rafforza la precettività generale del precedente Art. 15 Cost. in tema di rispetto della dignità umana in generale.

Pure l' Art. 18 Cost. contiene una *ratio* umanistica, specialmente laddove vieta la tortura e l' estradizione verso un Ordinamento Penitenziario estero che pratica la tortura (commi 2 e 3 Art. 18 Cost.).

L' Art. 21 Cost., risalente alla stesura del 14/10/2012, protegge la diffusione dei dati sensibili personali, ma, a parere di chi redige, tale Norma trascura imprudentemente l' ipertrofia abnorme del concetto originario e qualitativamente moderato di privacy, come sta tristemente accadendo nel caso dell' Italia.

L' Art. 22 Cost., anch' esso del 2012, non tutela la famiglia tradizionale di tipo mediterraneo e prevede la possibilità di << *convivenze registrate* >>.

Eccessivamente retorici risultano gli Artt. 23, 24, 25 e 26 Cost. in tema di diritti dell' infanzia, diritto all' istruzione, libertà religiosa e libertà di opinione. Non sussistono novità o particolarità, anzi, in tema di scolarizzazione, l' Art. 24 Cost. omette la previsione di sovvenzioni pubbliche agli Istituti Scolastici privati paritari.

A livello di mass-media ed espressione artistica , il comma 2 Art. 27 Cost. vieta la censura, affinché ogni cittadino ed ogni residente o domiciliato possa essere compiutamente informato sulla vita politica, economica sociale e culturale del Canton Ginevra. Analoghe previsioni libertarie e democratiche sono espresse pure nei casi della libertà di ricerca scientifica (Art. 30 Cost.), della libertà di associazione (Art. 31 Cost.) e della libertà di riunione e manifestazione (Art. 32 Cost.).

Nel contesto della democrazia diretta elvetica, molto importante risulta l' Art. 33 Cost., ai sensi del quale ognuno reca l' interesse legittimo , senza subirne danno, di indirizzare petizioni alle Autorità cantonali ginevrine e di raccogliere firme per iniziative popolari. Le Autorità predette sono tenute a fornire una risposta.

Molte sono le Dichiarazioni di Principio scarsamente utili contenute nella prima Parte della Costituzione ginevrina, ma da segnalare è l' impegno interventistico statale contro la precarietà abitativa ex Art. 38 Cost. . Infatti, a livello di criminogenesi, il diritto ad una casa dignitosa è sempre assai positivo e, soprattutto, general-preventivo.

2. I diritti politici in Canton Ginevra : elezioni, iniziative popolari cantonali, Referenda cantonali, iniziative popolari comunali e Referenda comunali

A livello generale, l' organizzazione e la sorveglianza sui diritti politici compete al Consiglio di Stato del Canton Ginevra (comma 1 Art. 46 Cost.). Ogni elettore e ogni raggruppamento politico reca l' inviolabile diritto costituzionale di utilizzare spazi aperti al pubblico al fine di raccogliere firme per fini politici (Art. 47 Cost.). Come prevedibile, possono esercitare il diritto all' elettorato attivo o passivo soltanto gli svizzeri maggiori degli anni 18, ma, coraggiosamente e sorprendentemente, il comma 3 Art. 48 Cost. prevede che *<< sono titolari del diritto di eleggere, di votare e di firmare iniziative di domande e Referendum comunali le persone di nazionalità straniera di 18 anni compiuti che hanno il loro domicilio legale in Svizzera da almeno 8 anni >>*. Si tratta di un' importante Norma xenofila che, seppur limitata al Diritto Comunale, costituisce una lodevole eccezione nell' Ordinamento cantonale elvetico. Inoltre, a differenza di quanto accadeva in Italia sino ad una ventina di anni fa, l' Art. 50 Cost. promuove una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne all' interno delle Autorità elettive

Per asserto costituzionale (Artt. 52 e 53 Cost.), sono Organi elettivi, a livello cantonale, il Gran Consiglio ginevrino, il Consiglio di Stato, i Magistrati (ove previsto), la Corte dei Conti ed i Deputati ginevrini del Consiglio degli Stati. In secondo luogo, a livello comunale, si debbono eleggere il Consiglio Municipale e l' esecutivo del Comune.

Gli Artt. 54 e 55 Cost. presentano profili che variano con elevata frequenza novellazione dopo novellazione. In sintesi, nella stesura del 14/10/2012, il Sistema elettorale del Canton Ginevra è maggioritario, ma non ottengono alcun seggio i candidati che raccolgono meno del 7 % dei suffragi. In ogni caso, i menzionati Artt. 54 e 55 Cost. tendono ad essere riformati con una notevole facilità, come accade per la maggior parte dei Sistemi elettorali, compreso il caso dell' Italia.

In Canton Ginevra, il 4 % dei titolari dei diritti politici può proporre al Gran Consiglio una Revisione totale o parziale della Costituzione cantonale (Art. 56 Cost.). Specularmente, il 3 % dei titolari dei diritti politici può proporre al Gran Consiglio un Disegno di Legge cantonale (Art. 57 Cost.). Ogni Disegno di riforma costituzionale o legislativa può essere presentato al Gran Consiglio in forma tecnica, oppure in forma generica. Il Gran Consiglio provvede poi alla correzione di lemmi o formule non giuridicamente appropriati. Ex Art. 60 comma 4 Cost., anche il Consiglio di Stato reca il compito di rigettare o migliorare iniziative assurde o impossibili dal punto di vista tecnico o linguistico. Come nel caso del Canton Ticino, anche in Canton Ginevra il Gran Consiglio ha il diritto di predisporre e presentare agli elettori un contro-Progetto costituzionale o legislativo.

Purtroppo, gli Artt. dal 65 al 70 Cost. sottovalutano la tradizionale e plurisecolare importanza, nei Cantoni svizzeri, dei Referenda cantonali. Gli Artt. 65 e 66 Cost. statuiscono come << *obbligatorii* >> i Referenda in tema di Revisione costituzionale e di Bilancio statale.. Viceversa, l' Art. 67 Cost. qualifica come << *facoltativi* >> i Referenda sulle Leggi cantonali. Essi , di norma, possono venire richiesti dal 3 % dei Ginevrini titolari dei diritti politici. Tuttavia, per le materie del Diritto Tributario e della lotta alla precarietà abitativa, l' iniziativa referendaria è proponibile da parte (anche) di soltanto 500 individui legittimati. Ognimmodo, l' Art. 70 Cost. impedisce i Referenda cantonali nel caso di Leggi urgenti approvate dal 66 % dei Parlamentari del Gran Consiglio di Ginevra

Ex Art. 71 Cost., le iniziative popolari di rango comunale sono proponibili:

1. dal 20 % degli elettori residenti, se il Comune ha meno di 5.000 abitanti
2. dal 10 % degli elettori residenti per i Comuni sino a 30.000 abitanti
3. dal 5 % degli elettori residenti per i Comuni con più di 30.000 abitanti

Iniziative popolari eventualmente assurde sotto il profilo tecnico-giuridico sono annullate dal Consiglio di Stato.

L' Art. 77 Cost. fissa analoghi limiti numerici per i Referenda comunali. Massima rilevanza è attribuita al Referendum comunale in tema di Diritto Tributario (Art. 78 Cost.). Una delibera urgente adottata dal 66 % dei Consiglieri comunali non è sottoponibile a Referendum se non allorquando è terminata l' urgenza (Art. 79 Cost. - cfr. con Art. 70 Cost. *ut supra*)

3. Il Gran Consiglio del Canton Ginevra

Con encomiabile precisione sintetica e tecnica, l' Art. 80 Cost. precisa che il Gran Consiglio esercita il potere legislativo. Esso è composto da 100 Deputati/e ed è eletto ogni 5 anni con il Sistema proporzionale (Art. 81 Cost.). Al fine di prevenire abusi di potere ed eccessi anti-democratici, l' Art. 83 statuisce che la carica di Granconsigliere, in Canton Ginevra, è incompatibile con i ruoli di Deputato del Consiglio Nazionale o del Consiglio degli Stati, di Magistrato, di Giudice della Corte dei Conti e, in ogni caso di Cancelliere o stretto collaboratore del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio medesimo. Anche i Dirigenti della Pubblica Amministrazione cantonale sono esclusi dall' elettorato passivo nel Gran Consiglio di Ginevra (lett. c comma 2 Art. 83 Cost.). I Parlamentari del Gran Consiglio sono tenuti alla massima indipendenza ed alla altrettanto massima trasparenza deontologica, ivi compreso il dovere di astenersi da delibere ove potrebbe configurarsi un possibile conflitto d' interessi (Art. 84 Cost.). A differenza di quanto accade nell' Ordinamento italiano, i Granconsiglieri ginevrini non godono di alcun tipo di immunità parlamentare, ma non possono incorrere in alcuna responsabilità giuridica a motivo delle loro dichiarazioni politiche, tranne nel caso di gravi e provate calunnie, diffamazioni od ingiurie (Art. 85 Cost.)

In casi emergenziali, il Consiglio di Stato può domandare la convocazione immediata di una seduta straordinaria del Gran Consiglio (comma 2 Art. 86 Cost.). Ogni dibattito è pubblico, tranne rare ed eccezionali riunioni in forma di Camera di Consiglio (comma 4 Art. 86 Cost.). Esistono, nell' ambito del Parlamento del Canton Ginevra, un Ufficio di Presidenza (Art. 87 Cost.), una Segreteria (Art. 88 Cost.) ed un Gabinetto di relazione con il Consiglio di Stato (Art. 89 Cost.). Molto importanti sono le Commissioni (Art. 90 Cost.), composte da Deputati e munite di pieni poteri in fatto di consulenze, consultazione di documenti, avvio di indagini interne e sinergie con il Consiglio di Stato (comma 4 Art. 90 Cost.)

Nel Gran Consiglio del Canton Ginevra, ogni componente reca un libero e completo diritto di iniziativa e può liberamente presentare un Progetto di Legge di rango cantonale, una Mozione, una Risoluzione, un Postulato, un Progetto di Revisione costituzionale o un' istanza scritta (Art. 91 Cost.). Senza una *ratio* ben nitida, l' Art. 92 Cost. impone al Gran Consiglio di preavvisare il

Consiglio di Stato ogniqualvolta gli adempimenti parlamentari comportino relazioni con Autorità federali o straniere. Viceversa (Art. 93 Cost.), la ratifica delle altrettanto importanti Convenzioni inter-cantonali non necessita di alcuna collaborazione con il Potere Esecutivo (Art. 93 Cost.)

Ognimmodo (Art. 94 Cost.) rimane granitico, indiscusso e perentorio che << *il Gran Consiglio esercita la propria suprema sorveglianza sul Consiglio di Stato, sulla Pubblica Amministrazione, sulle Istituzioni cantonali di Diritto Pubblico, sulla gestione e l'amministrazione del Potere Giudiziario e della Corte dei Conti* >>. In secondo luogo (Art. 95 Cost.), qualsivoglia Procedimento Penale a carico di Consiglieri di Stato e Magistrati è vincolato alla previa autorizzazione a procedere da parte del Gran Consiglio ginevrino.

Molto importanti sono pure le competenze del Gran Consiglio in tema di Macro-economia (Bilancio statale, spese , Revisione dei Conti pubblici, fissazione delle imposte). (Art. 97 Cost.). In caso di necessità patrimoniale, il Gran Consiglio reca anche la potestà, se autorizzato dal Consiglio di Stato, di alienare immobili di proprietà del Cantone (comma 1 Art. 98 Cost.). Ancor più delicata e difficile è la decisione circa la concessione della grazia (Art. 99 Cost.) e dell'amnistia (Art. 100 Cost.).

4. Il Consiglio di Stato del Canton Ginevra

A livello definitorio generale, anche gli Artt. 101 e 102 Cost. (cfr. con Artt. 80 ed 81 Cost.) brillano per sinteticità ed assenza di retorica. Il Consiglio di Stato esercita il Potere Esecutivo (Art. 101 Cost.). Esso è composto da 7 Consiglieri ed è eletto ogni 5 anni con il Sistema maggioritario senza correttivi proporzionali. Il primo turno elettorale ha luogo simultaneamente all' elezione del Gran Consiglio (Art. 102 Cost.). L' Art. 103 Cost. risulta assai severo, giacché i Consiglieri di Stato non possono beneficiare di un altro mandato elettivo oppure di un' impresa commerciale a scopo lucrativo direttamente o indirettamente connessa con gli interessi economici e politici del Canton Ginevra (Art. 103 Cost.). Siffatta imprescindibile regola è precettiva anche nel caso dell' utilizzo di prestanome (comma 2 Art. 103 Cost.). In buona sostanza, almeno a livello di *ratio*, i membri del Consiglio di Stato ginevrino << *esercitano liberamente il loro mandato. Essi rendono pubblici i loro legami con gruppi d' interessi* >> (Art. 104 Cost.)

L' Art. 105 Cost. ha la premura tecnica di qualificare il Consiglio di Stato come un <<*organo collegiale* >> all' interno del quale né il / la Presidente né alcun altro Governatore detengono ruoli di preminenza o di superiorità dittatoriale, fatta salva l' ordinaria e legittima dialettica politica quotidiana. Sotto il profilo empirico, come in tutti gli altri Cantoni, il Consiglio di Stato del Canton Ginevra è suddiviso in Dipartimenti, alla cui organizzazione partecipa pure il Gran Consiglio (Art. 106 Cost.). Ogni singolo Dipartimento si occupa di un settore governativo specifico.

Il Consiglio di Stato non è totalmente ed anarchicamente svincolato dal Parlamento e dai vari raggruppamenti politici. Infatti, il Governo deve presentare il proprio Programma dettagliato di Legislatura al Gran Consiglio entro i 6 mesi successivi alla propria elezione (comma 1 Art. 107 Cost.). All' inizio di ogni anno, il Consiglio di Stato presenta una Relazione al Gran Consiglio circa lo stato di effettiva realizzazione del Programma della Legislatura in corso (comma 3 Art. 107 Cost.). In particolar modo, ai sensi dell' Art. 108 Cost. , il Consiglio di Stato è tenuto a rendere conto al Gran Consiglio con afferenza ad ogni iniziativa finanziaria e tributaria che abbia ripercussioni macro-economiche collettive.

Come normale e prevedibile, i Consiglieri di Stato presentano al Gran Consiglio Progetti di Leggi cantonali, Emendamenti e Proposte *de jure condendo* (Art. 109 Cost.). Qualora sussista dissenso tra Governo e Parlamento, il Consiglio di Stato reca la facoltà di rinviare al Gran Consiglio la Bozza dell' Atto Legislativo. Se, tuttavia, quest' ultimo ri-approva, per la seconda volta, il Testo Normativo, il Governo è tenuto alla promulgazione senza ulteriori potestà o facoltà di rinvio. Comunque, in tutti i casi, i Consiglieri di Stato non procedono mai, nelle loro Proposte legislative o regolamentari, senza prima aver svolto accurate consultazioni con i Municipi del Canton Ginevra,

con i Partiti Politici e con le Corporazioni di categoria (Art. 110 Cost.).

Altrettanto ordinari sono i ruoli, in capo al Gran Consiglio, di getire la politica estera (Art. 111 Cost.) e di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico attraverso la Polizia Cantonale di Ginevra (Art. 112 Cost.). Sono possibili domande di rinforzo a livello di pattugliamento del territorio (comma 2 Art. 112 Cost.). Anzi, nel caso di catastrofi a altre situazioni straordinarie, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie per proteggere la popolazione e relaziona con immediatezza il Gran Consiglio (Art. 113 Cost.)

Gli adempimenti burocratici relativi alle sedute ed alle riunioni del Consiglio di Stato sono affidati alla preposta Cancelleria . Essa lavora sotto la direzione del / della Presidente dei Consiglieri (Art. 114 Cost.).

5. Principi generali in tema di Magistratura cantonale ginevrina

L' Art. 116 Cost. ricorda molto da vicino la Costituzione italiana del 1948, dopo la tragedia nazi-fascista. Infatti, tale Norma qualifica come legittimi Magistrati soltanto il Ministero Pubblico e tutte le Autorità Giudiziarie stabilite per Legge nelle materie del Diritto Costituzionale, Amministrativo, Civile e Penale. Soprattutto, << sono vietati i Tribunali di eccezione >> (comma 2 Art. 116 Cost.). Anche l' Art. 117 Cost., a livello di *ratio*, non dimentica gli orribili abusi del II Conflitto Bellico mondiale. Pertanto, nell' Art. 117 Cost., sono garantite , in forma solenne ed esplicita, l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura. La premura democratica della Costituzione cantonale ginevrina si manifesta anche nell' Art. 118 Cost., che definisce ordinarie le Udienze aperte al pubblico e, viceversa, eccezionali e, comunque, strettamente motivate, le Camere di Consiglio. Seguendo il modello norvegese, svedese ed islandese, l' Art. 120 Cost. statuisce che << lo Stato incoraggia la mediazione e gli altri modi di risoluzione stragiudiziale delle liti >>. Ogni 12 mesi, il Gran Consiglio verifica le spese del Potere Giudiziario e ripartisce le risorse pecuniarie (Art. 121 Cost.). Ogni 6 anni, con Sistema maggioritario, il Gran Consiglio elegge i Magistrati. I giuristi stranieri che hanno esercitato per almeno 8 anni la Professione forense in Svizzera e, nell' ultimo anno, nel Canton Ginevra, sono eleggibili tanto quanto i giuristi muniti di nazionalità elvetica (comma 2 Art. 123 Cost.)

6. La Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte dei Conti

Molto breve eppur preciso e completo è l' Art. 124 Cost., ai sensi del quale **la Corte Costituzionale**

1. controlla la conformità tecnica delle Norme di rango cantonale con le Norme di rango federale o internazionale
2. scioglie ogni antinomia afferente ai diritti politici in materia cantonale o comunale
3. risolve i conflitti di competenza tra le Pubbliche Autorità costituzionalmente riconosciute

In tema di **Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)**, pure gli Artt. 125, 126 e 127 si distinguono per brevità e precisione. Tutti i Magistrati del Canton Ginevra sono sottoposti al potere di vigilanza suprema del CSM (comma 1 Art. 125 Cost.). I componenti effettivi del CSM sono da 7 a 9, con la possibilità di nominare soggetti supplenti. Infine, l' Art. 127 stabilisce che il CSM non reca alcun potere di veto diretto, ciononostante esso redige pareri ufficiali in occasione delle elezioni dei Magistrati

La **Corte dei Conti** sorveglia << il buon impiego dei fondi pubblici >> (comma 3 Art. 128 Cost.) e comunica gli eventuali eccessi e sprechi al Gran Consiglio nonché al Consiglio di Stato (comma 2 ult. cpv. Art. 128 Cost.). Anche la Corte dei Conti è eletta ogni 6 anni con il Sistema maggioritario (Art. 129 Cost.). Le potestà requirenti della Corte dei Conti non possono essere limitate dal segreto d' ufficio, dal segreto professionale e dalla riservatezza in materia fiscale (Art. 131 Cost.).

6. Il Comune nella Costituzione cantonale ginevrina

Sotto il profilo definitorio, il Comune, nell' Art. 132 Cost., è definito, con lemmi francofoni difficilmente traducibili, una << *collectivité publique territoriale* >>. Esso è munito di personalità giuridica. Come prevedibile nella Svizzera federalista, il comma 2 Art. 132 Cost. garantisce esplicitamente l' autonomia comunale, in ossequio a tre Secoli di tradizione localistica e indipendentistica.

Anche l' Art. 133 Cost. reca una vocazione palesemente federalista, in tanto in quanto il Comune deve esso stesso garantire << *solidarietà, trasparenza ed efficacia* >> e le proprie potestà sono limitate soltanto dalla Pubblica Amministrazione di rango cantonale (e federale) (comma 3 Art. 133 Cost.). Nell' ultima ventina d' anni, le Autorità centrali di Berna hanno avocato a se stesse troppe competenze centripete. Viceversa, nell' ultimo quinquennio circa, la Svizzera sta riscoprendo il valore e la tutela delle piccole comunità regionali e distrettuali. Tale rinascita federalista è confermata dall' Art. 134 Cost., ai sensi del quale << *i Comuni incoraggiano la popolazione a partecipare all' elaborazione della pianificazione e delle decisioni comunali* >>. Chi redige non reca intenti apologetici nei confronti dei modelli costituzionali federalisti, tuttavia non v' è motivo valido per rigettare o distruggere trecento anni di esperienze autonomistiche nella gestione del territorio.

Ogni Comune ginevrino non è senz' altro una monade isolata. Anzi, nessun Comune 'può ledere gli interessi legittimi delle comunità confinanti. In buona sostanza, rimane basilare la <<*concertazione tra Comuni* >> (comma 2 Art. 135 Cost.). Entro tale ottica di vicinanza democratico-sociale, i commi 2 e 3 Art. 136 Cost. utilizzano espressioni importanti, come <<*collaborazione inter-comunale* >>, << *strutture inter-comunali* >> e << *iniziative popolari e referenda a livello inter-comunale* >>.

Nel caso di problemi di gestione finanziaria (comma 2 Art. 138 Cost.), il Canton Ginevra incoraggia la fusione tra più Comuni. Essa è proponibile, a mezzo referendum, dai residenti, dai Municipi stessi o dai Cantoni. La predetta fusione è attuata soltanto nel caso del raggiungimento del 51 % dei voti popolari favorevoli (Art. 139 Cost.).

Dal punto di vista organizzativo, l' << *autorità deliberativa* >> del Comune è rappresentata dal Consiglio Municipale, che è eletto ogni 5 anni con sistema proporzionale (Art. 140 Cost.). Viceversa, il governo locale spetta all' esecutivo comunale (Giunta comunale, secondo la terminologia italo-fona) (Art. 141 Cost.). Tale esecutivo è composto da un consiglio amministrativo di 5 membri se la popolazione è superiore ai 50.000 residenti, 3 membri nel caso di più di 3.000 residenti, 1 solo nel caso dei Municipi di piccole dimensioni. L' esecutivo comunale è eletto ogni 5 anni con sistema maggioritario e sempre contestualmente all' elezione del Consiglio Municipale (Art. 141 Cost.). L' Art. 142 Cost. esclude dall' eleggibilità, a livello di Organi comunali, tutti i Funzionari municipali. Essi possono e debbono svolgere solo e soltanto attività amministrative e non politiche.

7. Norme di chiusura

La Costituzione cantonale ginevrina, negli Artt. dal 148 al 220, reca la bizzarria di concludere il proprio Testo con l' enunciazione, retorica e stanchevole, di Principi generali afferenti alla vita quotidiana del Cantone. La sintesi, in questo contesto, diviene un dovere, in tanto in quanto le varie tematiche sono comunque giuridificate successivamente in Leggi cantonali e Regolamenti idonei e completi per ogni settore

- **Finanze Pubbliche**

La Pubblica Amministrazione cantonale è pianificata sulla base dei criteri della diligenza, dell' efficacia e della trasparenza (comma 2 Art. 148 Cost.). Le finalità statali sono quelle di garantire alle famiglie un Lavoro appropriato (comma 1 lett. a Art. 149 Cost.), ma anche di offrire

aiuto a coloro che si trovano in stato di bisogno per motivi di età, malattia o demenza (comma 1 lett. b Art. 149 Cost.). Come intuibile (Art. 154 Cost.), le risorse finanziarie sono le imposte, le sopravvenienze attive del Bilancio statale, le sovvenzioni federali e le donazioni ed i legati.

- **L' equilibrio ecologico**

Anche gli Artt. dal 157 al 166 Cost. scadono nella più noiosa ripetitività e genericità. Il comma 2 Art. 157 Cost. giuridifica la lotta del Canton Ginevra contro l' inquinamento; il tutto al fine di ridurre l' “ effetto serra “ globale (Art. 158 Cost.). L' attenzione dell' ecologia cantonale protegge, in particolar modo, i laghi, i corsi d' acqua e le falde sotterranee (Art. 159 Cost.). Lo Stato si impegna nella tutela della natura e del paesaggio (comma 1 Art. 160 Cost.). La caccia ai mammiferi ed agli uccelli è vietata (Art. 162 Cost.). Anche le zone agricole sono oggetto di protezione (Art. 163 Cost.).

- **Energia elettrica e non**

Nell' Art. 167 Cost., il Canton Ginevra fonda la propria politica energetica, a prescindere dalla tipologia delle fonti, sui valori-cardine della garanzia di una idonea provvista, della produzione autoctona, del rispetto per l' ambiente e della Ricerca scientifica. Nell' Art. 168 Cost., l' energia elettrica ed il gas sono qualificati come << *monopoli cantonali* >> affidati a gestori muniti di personalità giuridica pubblica. A livello di *ratio*, l' Art. 169 Cost. limita il più possibile l' edificazione di nuove centrali nucleari ed il deposito di scorie radioattive. Il Gran Consiglio ginevrino decide ogni modo su tale materia consentendo o non consentendo, in casi-limite, eccezioni e deroghe.

- **Sanità Pubblica**

Gli Artt. dal 171 al 177 raggiungono il limite estremo della retorica e della sopportabilità esecutiva. Il Canton Ginevra (Art. 171 Cost.) giuridifica la gestione di ospedali, ambulatori pubblici, cliniche, ma non sono sottovalutate le cure in forma domiciliare. E' severamente vietato e sanzionato l' esercizio abusivo o non diligente della Professione medica (Art. 173 Cost.). Ogni cittadino o residente reca libertà totale nella scelta del proprio medico (Art. 175 Cost.). Il divieto di fumare nei luoghi pubblici è assai severo e perentorio (Art. 176 Cost.)

- **Il diritto alla casa**

Gli Artt. dal 178 al 182 Cost. enunziano l' impegno del Canton Ginevra affinché ogni domiciliato possieda un alloggio idoneo. Le dichiarazioni di Principio sono molto dispersive e sterilmente solenni. Quel che conta è che, sotto il profilo criminologico, è importante tenere in conto la connessione tra la criminogenesi e (anche) la precarietà abitativa, il che aumenta l' importanza delle Regole e delle garanzie ex Art. 178 Cost. . Le periferie afro-americane confermano quanto testé esposto in forma sintetica

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com